

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CONFORMITA' METROLOGICA

Art. 1

OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministro dell'Industria del 28 marzo 2000, n. 179.
2. La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, della facoltà di autocertificare gli strumenti metrici in sostituzione della verifica prima, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità.

Art. 2

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione di conformità metrologica, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata la fabbrica.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
 - b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
 - c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
 - d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
 - e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
 - f) l'impegno di conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
 - g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
 - h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
 - i) l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
3. Alla domanda deve essere altresì allegata la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione.
4. La domanda deve essere accompagnata dal versamento a favore della Camera di commercio della somma di £. 1.200.000 (Euro 619,75).

Art. 3

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, emana il provvedimento di concessione.
2. Competente ad emanare il provvedimento di concessione è il Segretario Generale della Camera di commercio o, su sua delega, il dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

3. Il provvedimento di concessione è comunicato, a cura del soggetto che lo ha emanato, all'Ufficio Centrale Metrico.

4. Il provvedimento di concessione deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti;
 - b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
 - c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
 - d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.
5. Il fabbricante, una volta ottenuto il provvedimento di concessione, deve depositare l'impronta dei marchi e sigilli di protezione che intende utilizzare.

Art. 4

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE

1. L'eventuale provvedimento di rifiuto di rilascio della concessione deve essere motivato; avverso il medesimo può essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 5

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende la concessione di conformità metrologica qualora:

- a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di commercio;
- b) il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della concessione o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
- c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata.

4. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca la concessione di conformità metrologica qualora:

- a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- b) il fabbricante effettui ripetute violazioni di legge o del presente regolamento.

2. La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e all'Ufficio Centrale Metrico.

3. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 7

RINNOVO

1. Il provvedimento di concessione ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.
2. Il provvedimento di concessione è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento dell'importo annuale definito in £. 800.000 (Euro 413,17).

Art. 8

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

1. Dalla data di accettazione, da parte dell'ufficio della Camera di commercio competente, dell'istanza di concessione il fabbricante può esercitare provvisoriamente, nell'impianto interessato l'autocertificazione della conformità metrologica.
2. Il rilascio della concessione retroagisce al momento dell'inizio dell'esercizio provvisorio.
3. Il diniego della concessione comporta, per gli strumenti autocertificati in esercizio provvisorio, la rilegalizzazione a carico del fabbricante anche per gli strumenti già ceduti a terzi.